

REGOLAMENTO (CEE) N. 4256/88 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

recante le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ⁽⁴⁾ prevede l'adozione, da parte del Consiglio, delle disposizioni specifiche che disciplinano l'azione di ciascun Fondo a finalità strutturale;

considerando che le missioni che l'articolo 3, paragrafo 3 di detto regolamento assegna al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, in appresso denominato «Fondo», devono essere definite tenendo conto del contributo di quest'ultimo all'attuazione degli obiettivi nn. 1, 5 a) e 5 b) definiti all'articolo 1 di detto regolamento;

considerando che le azioni volte ad accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie nella prospettiva della riforma dei Fondi strutturali devono comprendere quelle più strettamente connesse alla politica agricola comune e concepite in funzione delle esigenze generali di quest'ultima;

considerando tuttavia che alcune di tali misure, già in vigore a livello comunitario, potrebbero dover essere adeguate per fronteggiare le diverse situazioni strutturali nelle varie regioni della Comunità, modulando l'intervento a favore delle zone che formano oggetto dell'obiettivo n. 1;

considerando che le azioni intese a contribuire al conseguimento dell'obiettivo n. 1 ed a promuovere lo sviluppo delle zone rurali (obiettivo n. 5 b) devono comprendere le misure per far fronte ai problemi strutturali specifici di tali zone;

considerando che le misure destinate a sviluppare e valorizzare le foreste rivestono particolare interesse, non solo in quanto offrono un'alternativa di attività e di reddito all'agricoltura delle zone interessate, ma anche in quanto accrescono il contributo della foresta al miglioramento delle condizioni ambientali e potenziano la sua funzione protettiva;

considerando che è opportuno determinare le forme d'intervento del Fondo e che i programmi operativi, ed eventualmente le sovvenzioni globali, costituiscono le forme d'intervento più adeguate, sia per le azioni intese a sviluppare le zone in ritardo e le zone rurali, sia per le misure volte a migliorare le strutture di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, in appresso denominato «Fondo», definito all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 ⁽⁶⁾, può finanziare le azioni prese per la realizzazione delle missioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88 per conseguire, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui ai titoli da I a IV del presente regolamento, gli obiettivi nn. 1 e 5 precisati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

2. Le condizioni e i criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro ⁽⁷⁾, si

⁽¹⁾ GU n. C 256 del 3. 10. 1988, pag. 19.⁽²⁾ GU n. C 326 del 19. 12. 1988.⁽³⁾ GU n. C 337 del 31. 12. 1988.⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 7.⁽⁷⁾ Vedi pagina 40 della presente Gazzetta ufficiale.